

COMUNE DI CHIOGGIA

*REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE*



*Approvato con delibera del COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 69 del 20.03.2011*

PREMESSE

Il presente Regolamento fa riferimento :

- al D.lgs. 152/06 (T.U. ambientale), ed in particolare agli artt. 238 e 198 , per quanto applicabili alla data di emanazione del presente atto, in forza di quanto previsto al comma 11 del citato art. 238 e nella legge Finanziaria 2007, L. 296/06, (art. 84 lett. b.);
- all'art.49, del D.Lgs.. del 5 febbraio 1997 n° 22, così come modificato dall'art. 33 della Legge 488/99, per quanto applicabile in forza del regime transitorio sopra delineato;
- alla Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 7.03.2003 con cui il Comune di Chioggia ha approvato il progetto esecutivo per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e istituito la stessa, in via sperimentale, con decorrenza 1.01.2003 sopprimendo, sempre da tale data, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- al *disciplinare d'incarico* tra Comune e Veritas -Area Territoriale di Chioggia - (già ASP) per la regolazione dei rapporti e obblighi in relazione all'applicazione e riscossione della TIA, stipulato in data 10.03.2003, in forza di mandato conferito al dirigente con deliberazione di cui al punto precedente ;
- al "**Regolamento comunale del servizio d'igiene ambientale**" e alla deliberazione di approvazione dello stesso, n. 26 del 15.03.2004, con la quale veniva approvato anche il Regolamento per l'applicazione della TIA sostituito integralmente con il presente atto;
- alla deliberazione n.15 del 14.03.06, del Consiglio Comunale, con cui è stata confermato il carattere di ASP S.p.A. quale organismo strumentale del Comune di Chioggia e confermata, alle condizioni indicate nel "*contratto di servizio* e del "*disciplinare d'incarico*" , la prosecuzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, applicazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale a mezzo di ASP , per il periodo massimo consentito dall'ordinamento. In sostanza confermando l'affidamento "in house providing".
- alla deliberazione n. 5 del 21.02.2007 del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il Progetto di fusione e scissione di ASP spa e ACM spa e VESTA spa e la bozza di nuovo Statuto della società beneficiaria Vesta spa, che verrà denominata **VERITAS SPA** ;

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Regolamento

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/06 salva l'applicazione (come precisato nell'art. 238 comma 11 del citato decreto e nella Legge finanziaria 2006 citata in premessa, nelle more dell'emanazione del Regolamento attuativo definente i criteri generali di determinazione della tariffa) del metodo normalizzato (DPR 158/99) e dei Regolamenti comunali vigenti e delle norme del D.Lgs. 22/97 espressamente richiamate.

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la applicazione della TIA nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito Regolamento Comunale denominato "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale".

ART. 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

- 1) Per la copertura dei costi, di investimento e di esercizio, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel Comune di Chioggia nella forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente art. 2, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti che, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/06, è determinata, in base alla tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
- 2) La tariffa costituisce corrispettivo per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (solidi urbani) e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del D.Lgs. 36/03.
- 3) La tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso **con unità temporale pari alla giornata**, cui corrisponde una autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene locali e aree scoperte.
- 4) La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario predisposto dall'Ente Gestore .
- 5) La tariffa è applicata e riscossa dall'Ente Gestore del servizio.
- 6) Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 446/97, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell'entità e qualità del servizio reso.

L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

- 7) Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, in non meno di due annualità a decorrere dall'esercizio successivo.
- 8) La Tariffa è soggetta al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs.. 504/92 e all'Imposta sul valore aggiunto.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1) La tariffa è applicata nei confronti di *chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi* ¹, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che possano produrre rifiuti urbani od assimilati agli urbani.
- 2) La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà, dai componenti del nucleo familiare ovvero da coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 3) Per nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, s'intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
- 5) Per le parti comuni del condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono parti comuni in via esclusiva, o comunque dai possessori o detentori degli alloggi in condominio in proporzione alle rispettive quote millesimali. Se i possessori o detentori degli alloggi sono costituiti in condominio, regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione del codice fiscale, la tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal "condominio" che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo dall'Ente Gestore. Gli adempimenti di cui al successivo art. 5 sono a carico dell'amministrazione del condominio o del condomino all'uopo delegato.
- 6) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (locali i cui locatori sono titolari di autorizzazione all'esercizio di affitto di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di gestione di case e appartamenti per vacanze, di residence e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

¹ Art. 817 Codice Civile: "[1] Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

[2] La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."

ART. 5 COMUNICAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE

- 1) I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi *all'inizio* del possesso o detenzione, comunicazione dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La comunicazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione dei clienti.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario il cliente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini di cui sopra, ogni variazione intervenuta, come meglio specificato al seguente comma.
- 3) I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro 30 giorni successivi alla data della intervenuta modifica, le *variazioni* avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, numero componenti, ecc.); *si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.*
- 4) La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di cui al comma 1 del presente articolo) da documentare, se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
- 5) La comunicazione, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Gestore del servizio.
- 6) La presentazione può avvenire anche a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione, ovvero tramite fax o mail certificata.
- 7) Il Comune deve trasmettere al Gestore del servizio tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.
- 8) La comunicazione di fine possesso o di fine detenzione dei locali ed aree scoperte, va comunicata al Gestore entro il termine di 30 giorni e dà diritto alla cessazione dalla data di effettiva cessazione. Per l'inosservanza di tale obbligo si rinvia all'art. 24.

COMUNE DI CHIOGGIA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.I.A.

- 9) L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art. 4 sono tenuti, a fronte di richiesta del Gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.
- 10) Il Gestore potrà intervenire d'ufficio a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa e ad applicare la relativa tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto, archivi servizi a rete, ecc...) provvedendo, in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta applicazione della tariffa in forza della variazione.

Stante che ai sensi dell'art. 14 l'obbligazione tariffaria decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o detenzione e, quindi, anche eventuali modifiche o variazioni decorrono dalla data del verificarsi delle stesse, in ipotesi di mancato rispetto del suddetto termine di 30 giorni, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 23 comma 2 e 3, nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo l'adeguamento della tariffa per la variazione *in diminuzione* avviene dal giorno in cui viene comunicata.

ART. 6 NUMERO DI PERSONE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DOMESTICA

- 1) Il numero delle persone (nucleo familiare) viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le persone fisiche residenti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
- 2) Per i locali ad uso domestico posseduti o detenuti da non residenti, o residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E., o tenuti a disposizione, da residenti e non (sfitti, ovvero aggiuntivi alla abitazione primaria dello stesso intestatario), o affittati per un periodo inferiore all'anno, salvo quanto previsto al successivo comma 4, è convenzionalmente attribuito, per la determinazione del nucleo familiare, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella determinata in base al D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità (requisiti per l'abitabilità):

Superficie	Componenti Nucleo
fino a mq. 37	1
da 38 a mq. 52	2
da 53 a mq. 67	3
da 68 a mq. 82	4
da 83 a mq. 93	5
oltre 94	6

- 3) Per le unità immobiliari di proprietà di persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza, sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri

nuclei familiari o che non si rientri nelle ipotesi di cui al precedente comma, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di **1 (uno)** componente.

- 4) Per i titolari (residenti e non) di autorizzazione all'esercizio di affitto di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di gestione di case e appartamenti per vacanze, e di residence, viene calcolata la tariffa con riferimento ad un nucleo convenzionale di **4 (quattro)** persone per ogni unità abitativa.

Si rinvia all'art. 10 che disciplina le riduzioni di tariffa per i locali posseduti o detenuti da non residenti o residenti all'estero e per i locali che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma 4.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del servizio, e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
- 2) I valori della Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti, con decorrenza annuale, con deliberazione del Consiglio Comunale. I parametri di riferimento necessari per la determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa sono determinati dall'Ente Gestore sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/99, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della Tariffa, quanto sopra in forza del regime transitorio citato in premessa.
- 3) L'Ente Gestore terrà conto nella definizione dei coefficienti della specificità e della realtà del Comune di Chioggia, comune a vocazione turistica, con la presenza di una spiaggia rilevante e con una particolare conformazione dei centri storici.

ART. 8 SUPERFICIE SOGGETTA A TARIFFA

- 1) Sono soggette alla tariffa, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, le superfici di tutti i locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, ed esistenti sul territorio comunale
- 2) La superficie di riferimento è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali locali che vi insistono.
- 3) *La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.*
- 4) Relativamente ai **locali** si precisa che:

- Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, garage, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
 - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
- 5) Le **aree scoperte**, utilizzate da attività non domestiche, sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le attività complementari nonché le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature.
- 6) I locali ed aree scoperte nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono rifiuti diversi dagli assimilati agli urbani, o materiale non catalogabile quale rifiuto, sono comunque soggetti alla tariffa fissa mentre non verrà applicata la parte variabile, sempre che non si rientri nelle ipotesi di produzione mista di cui all'art. 10 comma 5, nel qual caso vi sarà, invece, oltre all'applicazione della parte fissa della tariffa, una riduzione della parte variabile della stessa, eccezion fatta per il materiale non catalogabile quale rifiuto.
- 7) Sono soggetti a tariffa gli spazi acquei gestiti dalle darsene, il codice attività di riferimento è il (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

ART. 9 ESCLUSIONI DALLA TARIFFA

- 1) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa :
- a) le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti ;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ad alcuno dei servizi pubblici a rete, o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione ;
 - c) le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze .
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
 - le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, (ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, tribune e gradinate, aree di sosta, di accesso e simili);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della TIA non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo.

ART. 10 RIDUZIONI DI TARIFFA

- 1) Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa *variabile è ridotta*:
 - a) in misura pari al **50%**, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 m. e fino a 1500 m.
 - b) in misura pari al **80%** della Tariffa per distanze superiori ai 1500 m.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante comunicazione scritta presentata all'Ente Gestore con effetti a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione.
- 2) Nel caso venga praticato costantemente il compostaggio domestico la tariffa variabile viene ridotta del 30%. Si assume che il compostaggio domestico possa essere praticato solo in presenza di aree scoperte adibite a verde presso la propria abitazione. La pratica del compostaggio, avviata su richiesta dell'interessato, dovrà essere documentata dallo stesso, tramite convenzione con l'Ente Gestore e quest'ultimo provvederà a controllare l'effettiva pratica della stessa.
- 3) Per le aree scoperte destinate a verde (giardini, ecc..) delle utenze domestiche si applicherà una riduzione della superficie pari al 70 %.

COMUNE DI CHIOGGIA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.I.A.

- 4) Alle seguenti aree scoperte (che ai fini dell'applicazione della tariffa sono collocate nella categoria di effettivo utilizzo) in considerazione della particolarità dell'attività svolta, si applica una riduzione della superficie pari al 60 %:
- ▶ aree di attività industriali e di lavorazione
 - ▶ aree portuali
 - ▶ aree adibite a parcheggi
 - ▶ aree adibite a verde (non operative)
 - ▶ distributori di carburante
- 5) Alle superfici delle categorie "Campeggi" e "Stabilimenti balneari" costituite principalmente da aree scoperte di estese dimensioni, si applicano le seguenti riduzioni per scaglioni:
- Campeggi, centri vacanze e stabilimenti balneari (con superficie fino a 3.000 mq) **20%**
 - Campeggi, centri vacanze e stabilimenti balneari (con superficie da 3.001 a 30.000 mq) **50%**
 - Campeggi, centri vacanze e stabilimenti balneari (con superficie superiore a 30.000 mq) **70%**
- Le suddette attività non potranno godere di altra riduzione della superficie assoggettabile a tariffa.*
- 6) Nelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono anche rifiuti diversi dagli urbani o assimilati agli urbani, non potendo esattamente localizzarsi la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applicherà una riduzione della parte variabile della tariffa.
- La riduzione si applicherà proporzionando la quantità di rifiuti, diversi dai rifiuti assimilati agli urbani, prodotti in relazione ai coefficienti di produzione (Kd) massimi indicati nell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 per la specifica classe di attività, in considerazione che tali coefficienti indicano la potenziale quantità di rifiuti producibili per categoria.
- Per essere ammessi alla riduzione i clienti dovranno dimostrare al Gestore, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'effettiva quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti, presentando idonea documentazione allo scopo (formulari).
- La riduzione si applica solo alla superficie interessata dalla produzione mista e non all'intera utenza.
- 7) Alle utenze non stabilmente attive viene applicata la seguente riduzione :
- ▶ Utenze domestiche :
riduzione del **50%** della parte variabile della tariffa
 - ▶ Utenze non domestiche :
riduzione del **30%** della parte variabile della tariffa.
- 8) Ulteriori riduzioni sono previste in relazione ai risultati collettivi di raccolta differenziata (art. 18) e all'avvio a recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 20). Si rinvia ai citati articoli.
- 9) Per le attività di agriturismo, (codice attività 22) per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa (fissa e variabile) relativa alle destinazioni d'uso dei locali, una

riduzione del 47% e viene applicata per le giornate di apertura, così come risultano dalle autorizzazioni degli enti competenti

- 10) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legislazione in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, o per cause di forza maggiore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il cliente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa esibizione della documentazione della spesa sostenuta.

Le riduzioni della tariffa variabile di cui al presente articolo si possono sommare, ma, comunque, non potranno superare una riduzione complessiva del 70 % della parte variabile, salvo quanto previsto al comma 1 lett. b).

ART. 11 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

- 1) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività si applica la tariffa delle utenze non domestiche su tutta la superficie.
- 2) Per i locali affittati, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locate a terzi, per periodi inferiori all'anno, la Tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 3) La Tariffa di riferimento per i locali adibiti a civile abitazione è quella definita nel precedente articolo 6, comma 2 o 4 a seconda che il proprietario sia in possesso o meno di autorizzazione o licenza .

ART. 12 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1) Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, per "utenze non stabilmente attive", domestiche o non domestiche, si intendono quelle di seguito specificate :
 - a) Per le utenze **domestiche** non stabilmente attive : i locali ad uso domestico possedetti o detenuti da non residenti o da residenti all'estero e i locali ad uso domestico i cui proprietari (residenti e non) sono titolari di autorizzazione all'esercizio di affitto di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di gestione di case e appartamenti per vacanze, e di residence.

- b) Per utenze **non domestiche** non stabilmente attive : i locali e le aree scoperte, adibite ad attività stagionale .
- 2) Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva, eccezion fatta per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero, che è automatica, si ottiene :
mediante presentazione di una specifica dichiarazione all'Ente Gestore, contenente la copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stagionale o dell'autorizzazione di cui al punto 1, corredata dall'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.
- 3) Alle suddette utenze si applicano le riduzioni di cui all'art. 10 c. 6.
- 4) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 20.
- 5) Alle utenze (solitamente rientranti nella classe 24) che hanno in concessione il plateatico verrà applicata, sulla superficie in concessione, la tariffa stagionale, eccezion fatta per le utenze che sono dotate di idoneo impianto di riscaldamento che, invece, non potranno godere della riduzione per tariffa stagionale.

ART. 13 CONGUAGLI

- 1) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 14 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- 1) L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui il possesso o la detenzione cessa .

ART. 15 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO CON CONTRIBUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE

- 1) Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, e nel rispetto dei fondi a disposizione, contribuisce al pagamento della T.I.A. per quei soggetti che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico, sostituendosi nel pagamento agli stessi.
- 2) La contribuzione avviene, di norma, nelle seguenti fattispecie :

- a) per locali di residenza occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune,
 - b) per locali di residenza occupati da persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico;
 - c) per altre situazioni contingibili definite con apposita delibera da parte della Giunta Municipale.
- 3) I soggetti che versino in una delle condizioni sopraccitate dovranno presentare apposita richiesta agli uffici competenti del Comune per l'eventuale ottenimento dell'agevolazione. Una volta ottenuta l'agevolazione il Comune provvede a pagare direttamente all'Ente Gestore, in sostituzione dei destinatari della fattura, l'importo del contributo, trasmettendo contestualmente al Gestore la comunicazione con relativa documentazione a supporto.

ART. 16 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune di Chioggia. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 2) Vengono individuate le classi di attività come specificate dalla seguente tabella:

COMUNE DI CHIOGGIA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.I.A.

Attività
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2) Cinematografi e teatri
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4) Distributori di carburanti e impianti sportivi
4_1) Campeggi con superficie fino a 3.000 mq.
4_2) Campeggi con superficie da 3.001 a 30.000 mq.
4_3) Campeggi e Centri Vacanze con superficie superiore a 30.000 mq.
5) Stabilimenti balneari
5_1) Stabilimenti balneari con superficie fino a 3.000 mq.
5_2) Stabilimenti balneari con superficie da 3.001 a 30.000 mq.
5_3) Stabilimenti balneari con superficie superiore a 30.000 mq.
6) Esposizioni, autosaloni
7) Alberghi con ristorante
8) Alberghi senza ristorante
9) Case di cura e riposo
10) Ospedali
11) Uffici, agenzie, studi professionali
12) Banche ed istituti di credito
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16) Banchi di mercato beni durevoli
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20) Attività industriali con capannoni di produzione
21) Attività artigianali di produzione beni specifici
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23) Mense, birrerie, amburgherie
24) Bar, caffè, pasticceria
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26) Plurilicenze alimentari e/o miste
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28) Ipermercati di generi misti
29) Banchi di mercato genere alimentari
30) Discoteche, night club

- 3) L'assegnazione di una utenza, ad una delle classi di attività previste, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

- 4) I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 5) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
- 6) Qualora il medesimo soggetto giuridico svolga più attività, ciascuna caratterizzata da una autonoma rilevanza economica, suscettibile di separata valutazione e distintamente classificata ai fini TIA, ma svolta in un medesimo locale od area scoperta, si dovrà applicare la tariffa relativa all'attività prevalente risultante dagli atti autorizzativi. Qualora, invece, le diverse attività siano svolte ciascuna in una superficie assegnata in via esclusiva e non costituente pertinenza o accessorio di altro locale, si dovrà applicare una tariffa differenziata, riconducibile ad una specifica categoria di cui al presente articolo, per ogni attività. Ai magazzini, annessi ad utenze non domestiche si applica il codice di attività n. 3.

ART. 17 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) I locali e le aree relative alle **utenze domestiche** sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, salvo quanto previsto all'art. 6, e della superficie occupata o condotta.
- 2) Tale classificazione è effettuata, altresì, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare che afferiscono alla medesima utenza.

ART. 18 AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1) Per la raccolta differenziata, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi e/o di zona (definibili sulla base della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee) conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
- 2) I parametri di riferimento per la determinazione dell'abbattimento della parte variabile della tariffa saranno stabiliti annualmente con la deliberazione di approvazione della nuove tariffe.

ART. 19 TARIFFA GIORNALIERA

- 1) Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) La tariffa giornaliera è calcolata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, e definita con riferimento alla classe di attività delle utenze non domestiche di cui al precedente art. 16, aumentate del 100 %, con un minimo stabilito in 25 euro giornalieri, a cui vanno aggiunte l'addizionale provinciale e l'I.V.A.: E' facoltà per il cliente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
- 3) L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al Gestore. Il Gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, ad emettere la fattura per l'applicazione della Tariffa giornaliera.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi contestualmente al pagamento della T.O.S.A.P.
- 5) Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa se è sufficiente il servizio istituzionale, se sono necessari servizi di igiene ambientale dedicati sarà predisposto un preventivo di spesa dall'Ente Gestore.

ART. 20 DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARIFFA PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO

- 1) Il produttore di rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani secondo il criterio fissato all'art. 10 del Regolamento Comunale del Servizio di Igiene Ambientale, che dimostri di averli avviati a **recupero**, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
- 2) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante presentazione, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di idonea documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e attestante le quantità di rifiuti assimilati **recuperati**.
- 3) La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione rifiuti (Kd) massimi, indicati nella tabella 4a dell'Allegato n. 1 del D.P.R. 158/99, e comporterà il rimborso o la compensazione con la prima emissione utile.

ART. 21 ACCERTAMENTI

- 1) Il Gestore, al fine di garantire la corretta applicazione della tariffa, effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle richieste presentate, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Gestore può:
 - ▶ Invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (planimetrie catastali e atti di compravendita o di affitto)
 - ▶ Inviare agli utenti richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirle compilate e firmate;
 - ▶ Verificare dati, notizie ed elementi rilevanti da archivi di uffici pubblici.
 - ▶ Verificare direttamente le superfici sia di aree scoperte pubbliche in uso e, previa accettazione dell'utenza, sia di locali ed aree di proprietà o comunque in uso. Per i sopralluoghi il gestore si avvale di proprio personale preposto ed autorizzato che dovrà rilasciare copia redigerà un verbale da effettuarsi con personale preposto e autorizzato.
- 3) In caso di mancata collaborazione per il sopralluogo sui locali, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore, per la determinazione degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile e/o procedere all'accertamento d'ufficio ritenendo validi i dati acquisiti dall'ente Gestore con altri mezzi.
- 4) Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi clienti, o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, tramite "avviso di rettifica di accertamento".
- 5) L'utenza dalla data del ricevimento dell'"avviso di rettifica di accertamento", avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni, che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. In mancanza di alcuna comunicazione, trascorso il termine di 30 gg., l'avviso di accertamento diverrà definitivo.
- 6) L'adesione all'accertamento, con l'impegno al pagamento di quanto accertato, permette la riduzione ad $\frac{1}{4}$ delle penalità applicabili.

ART. 22 FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

- 1) L'ente Gestore provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente compresa anche la riscossione coattiva.

- 2) Le forme e modalità di pagamento della Tariffa sono stabilite dal Gestore.
- 3) La fatturazione e la conseguente riscossione avverrà di norma con cadenza quadrimestrale o altra frequenza definita dal Gestore in ottemperanza a quanto sancito nel disciplinare d'incarico tra il Comune e l'ente Gestore .
- 4) In caso di mancato o ritardato pagamento il Gestore provvede a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso (vd. articolo successivo).
- 5) Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:
 - fatture emesse per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
 - fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. In questa fattispecie, è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, maggiorato del 2% oltre ai diritti fissi di segreteria.

Il richiedente all'atto della richiesta di rateizzazione deve allegare anche documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 30% della somma dovuta. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore , pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

ART. 23 TRANSAZIONE CREDITI

- 1) Il Gestore può, per motivate circostanze, predisporre transazioni sui crediti di incerta riscossione. La transazione non può conseguire un incasso inferiore al 60% del dovuto.

ART. 24 PENALITÀ

- 1) In caso di **ritardato o mancato pagamento della Tariffa**, il Gestore provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
 - ▶ ritardo da 2 a 10 gg.:
interessi calcolati su base annua pari al tasso legale;
 - ▶ ritardo superiore ai 10 gg.:
interessi calcolati su base annua pari al tasso legale aumentato del 3,5%.

- 2) Nel caso di omessa **dichiarazione di inizio utenza** o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, l'Ente Gestore applicherà alla Tariffa dovuta sino alla data in cui viene comunicata al cliente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione pari a due volte l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art. 21.
- 3) Nel caso di accertata omessa **comunicazione di variazione degli elementi** che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, o di infedele e/o incompleta comunicazione il Gestore applicherà alla Tariffa, dalla data accertata dell'avvenuta variazione sino alla data in cui viene comunicata al cliente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva, una maggiorazione pari ad una volta l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art. 21
- 4) La mancata o la ritardata **comunicazione di fine possesso** o fine detenzione comporterà la cessazione dell'utenza solo per l'annualità in corso, tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, l'assoggettamento a Tariffa, per lo stesso immobile od area scoperta, da parte di altro utente e solo per il periodo di effettiva doppia "iscrizione".
- 5) Qualora nei casi di cui ai commi precedenti, il trasgressore provveda ad aderire alla contestazione (**ravvedimento**) entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, impegnandosi al pagamento dell'importo della Tariffa calcolata, le penalità applicate saranno ridotte ad $\frac{1}{4}$ rispetto a quelle dovute.

ART. 25 RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- 1) Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore la variazione anagrafica intervenuta relativamente alle nascite, decessi, variazione di residenza e domicilio.
- 2) Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un co-occupante dell'immobile.
- 3) In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio. Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori approfondimenti il Gestore procederà a contattare l'utente per richiedere le informazioni integrative; qualora l'utente fornisca le informazioni richieste in ritardo, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 9 comma 9.
- 4) Gli uffici del Commercio del Comune provvedono, a cadenza semestrale, a trasmettere informaticamente al Gestore ogni rilascio o variazione di licenza all'esercizio di attività compreso il dato relativo al tipo di attività e alla superficie autorizzata .

- 5) E' fatto obbligo al soggetto Gestore del servizio idrico di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze ed i dati inerenti le autorizzazioni allo scarico.

ART. 26 IL TRATTAMENTO DEI DATI- PRIVACY-

- 1) Il trattamento di dati/informazioni relativi agli utenti è un processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
- 2) Il trattamento dei dati, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, viene effettuato dal soggetto Gestore della tariffa e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Il Comune provvede ad inviare al soggetto gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.
- 4) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati, a questo scopo nei contratti con l'ente gestore vi è l'informativa sulla privacy.
- 5) I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

ART. 27 RINVII

- 1) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, per quanto applicabile, e nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e D.Lgs. 22/97 per le parti espressamente richiamate nella vigenza del regime transitorio citato in premessa, e alle norme di legge richiamate nell'articolato del presente Regolamento.